Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Martedì 5 settembre** — **Numero 209**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 69; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione o gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1189 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 marzo 1874, n. 1921, (serie 2ª), con cui fu approvato il regolamento relativo al personale dei cantonieri e capi cantonieri addetto al servizio delle strade nazionali;

Visti i Nostri decreti 20 novembre 1908, n. 716, e 21 dicembre 1919, n. 2662, coi quali furono fissati i salari e le indennità del detto personale;

Ritenuta l'opportunità di riformare il suddetto regolamento in relazione alle attuali esigenze della vita e del servizio delle strade nazionali;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dai ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro, relativo al personale dei cantonieri e capi cantonieri addetti al servizio delle strade nazionali, in sostituzione di quello approvato con Regio decreto 31 marzo 1874, n. 1921 (serie 2ª), e dei Nostri decreti 20 novembre 1908, n. 716, e 21 dicembre 1919, n. 2662, che di conseguenza rimangono abrogati.

Art. 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 34, 35 e 36 del regolamento suddetto avranno effetto dal 1° gennaio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

REGOLAMENTO
sul servizio dei cantonieri e dei capi cantonieri delle strade nazionali

TITOLO I.
Cantonieri

Art. 1.
Servizio dei cantonieri.

Pel servizio di manutenzione, di sorveglianza e polizia delle strade nazionali sono assunti dall'Amministrazione dei lavori pubblici, operai salariati, detti cantonieri. A ciascun cantoniere è affidato un tratto di strada denominato cantone, sul quale egli egli deve in via ordinaria impiegare l'opera sua.

Spetta all'ingegnere capo di determinare o di variare la lunghezza di tali tratti.

Art. 2.
Nomina dei cantonieri e condizioni per la loro assunzione.

I cantonieri sono nominati dal Ministero dei lavori pubblici su proposta del competente ingegnere capo del Genio civile.

Per poter essere nominato cantoniere occorre essere cittadino italiano, di buona moralità, di sana e robusta costituzione fisica, atta ai lavori di cantoniere, saper leggere e scrivere sufficientemente e non aver superato il 35° anno di età.

L'aspirante deve presentare all'ingegnere capo del Genio civile una domanda, su carta da bollo, corredata dei seguenti documenti in forma legale:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta di data non anteriore a due mesi;

d) certificato generale di penalità di data non anteriore a due mesi;

e) certificato medico.

Sarà data la preferenza, nell'assunzione in servizio, a quelli che hanno prestato servizio militare, ed in modo speciale ai feriti in guerra, ai combattenti ed agli insigniti di medaglia al valore o di altra speciale attestazione di meriti di guerra; ed in via secondaria ai figli dei capi cantonieri e dei cantonieri.

Delle domande di aspirante a cantoniere sarà tenuto regolare elenco presso gli Uffici del Genio civile.

Art. 3.
Giuramento.

I cantonieri debbono prestare giuramento innanzi all'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile dal quale dipendono, ovvero innanzi al sindaco del Comune in cui hanno la residenza.

Art. 4.
Dipendenza dei cantonieri.

I cantonieri dipendono dagli uffici del Genio civile preposti al servizio di manutenzione della strada e del capo cantoniere: debbono pertanto obbedire agli ordini ed attenersi alle istruzioni che vengono date dai suddetti ufficiali e dal capo cantoniere in tutto ciò che riflette il loro servizio.

Art. 5.
Oggetti ed attrezzi di cui debbono essere provvisti i cantonieri.

I cantonieri sono provveduti, a cura e spese dell'Amministrazione, dei seguenti oggetti ed attrezzi, salvo a stabilirsi dall'ingegnere capo quali oggetti ed attrezzi siano indispensabili per ciascun cantoniere, e quali possano essere tenuti in comune:

1° badile;
2° una zappa;
3° un forcone a denti di acciaio;
4° un piccone a punta e taglio;
5° una mazza di ferro;
6° una mazzaranga;
7° un rastrello di ferro;
8° una scorta di scope a fascio;
9° una roncola ed un roncone;
10° una pala di legno per la neve;
11° una carriola;
12° un carrettino a mano a due ruote;
13° una secchia di lamiera di ferro;
14° una lanterna;
15° un metro;
16° un cordino lungo 20 metri;
17° un'asta alta 2 metri con punta di ferro e con targa nella quale è scritto il numero del cantone;
18° un volume contenente:

a) il presente regolamento;

b) le istruzioni pratiche pei lavori dei cantonieri delle strade nazionali;

c) il regolamento di polizia stradale e per garantire la libertà della circolazione e la sicurezza del transito sulle strade pubbliche ed il regolamento sulla larghezza dei cerchioni delle ruote dei veicoli, entrato in vigore il 1° maggio 1921.

Il cantoniere è tenuto a provvedere, a sua cura e spese, alla manutenzione di tutti gli oggetti ed attrezzi consegnatigli. Alla rinnovazione, in seguito al naturale deperimento debitamente constatata, provvede l'Amministrazione.

In caso di perdita o di deterioramento per trascurata manutenzione di tutti gli oggetti ed attrezzi consegnati ai cantonieri, questi debbono rifondere le spese occorrenti per il riacquisto o per riparazioni, e all'uopo si provvede con ritenuta sul salario.

Il cantoniere deve anche ricevere in consegna e tenere in custodia gli attrezzi che occorrono per il personale sussidiario, di cui all'art. 14, e che gli vengono affidati.

Art. 6.
Libretto di servizio.

A ciascun cantoniere viene consegnato dall'Ufficio del Genio civile un libretto di servizio, con l'indicazione del suo nome e cognome, del numero e dei limiti del cantone assegnatogli, del tronco o della strada di cui il cantone fa parte.

Su tale libretto devono essere apportati gli ordini e gli ammaestramenti dati e le osservazioni fatte dal capo cantoniere e dagli ufficiali del Genio civile nelle visite alla strada, delle quali deve essere precisato il giorno e l'ora. Le annotazioni devono portare la firma e la indicazione del grado di chi fa la visita.

Il libretto di servizio, custodito in astuccio di latta, deve essere sempre portato con sè dal cantoniere.

Art. 7.
Distintivo.

Il cantoniere è obbligato a provvedersi a sue spese ed a portare durante la permanenza sulla strada un cappello od un berretto di panno, conformi al modello unico approvato dal Ministero, sui quali deve essere applicato un distintivo metallico con l'indicazione della strada e del cantone.

Art. 8.
Residenza dei cantonieri.

I cantonieri hanno l'obbligo di risiedere nelle case cantoniere,

ed in mancanza di queste, in luoghi possibilmente prossimi al cantone.

I cantonieri non possono cambiare dimora senza preventiva autorizzazione dell'ingegnere capo.

Art. 9.

Permanenza sulla strada e durata del lavoro giornaliero.

La durata media annuale della permanenza giornaliera dei cantonieri sulla strada non può essere inferiore a dodici ore.

L'ora in cui il cantoniere deve giungere sul cantone e quella in cui può lasciarlo sono stabilite dall'ingegnere capo per ciascun cantone, a seconda delle stagioni e della regione in cui la strada si svolge, e del luogo di abitazione dei cantonieri.

Parimenti l'ingegnere capo stabilisce l'orario del lavoro effettivo, che non potrà superare le otto ore giornaliere.

Degli orari, così stabiliti, è fatta annotazione nel libretto di servizio del cantoniere.

Nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato i cantonieri sono esonerati dal lavoro, senza però che cessi l'obbligo della sorveglianza sulla strada, alla quale tuttavia l'ingegnere capo potrà anche provvedere mediante turni di servizio fra cantonieri vicini.

Ove la necessità lo richieda, il cantoniere deve prestare l'opera sua anche in ore straordinarie, ed in tal caso gli viene corrisposta un'indennità di L. 1,50 all'ora di giorno e L. 2 all'ora di notte.

Il cantoniere durante l'orario di servizio non deve abbandonare il cantone nonostante qualsiasi intemperia, e soltanto potrà mettersi temporaneamente al riparo, tenendosi pronto ad accorrere ad ogni bisogno ed a riprendere il lavoro appena ciò sia possibile.

L'asta accennata al n. 17 dell'art. 5 dev'essere tenuta infissa nel terreno, lungo uno dei margini della strada, variandone, di tempo in tempo, la posizione, per modo che essa non si trovi mai a distanze maggiori di 100 metri dal punto in cui il cantoniere sta lavorando o riposando; come pure deve essere infissa di fronte al luogo ove, per intemperie straordinarie, egli si fosse ricoverato.

Art. 10.

Caso di malattia.

In caso di malattia il cantoniere deve darne immediatamente avviso al capo cantoniere. Se la malattia oltrepassa i cinque giorni, deve anche fargli pervenire il certificato medico.

Se la malattia non oltrepassa i due mesi, al cantoniere viene conservato l'intero salario; e pei quattro mesi successivi il salario è ridotto alla metà.

Dopo i sei mesi predetti e in caso di riconosciuta inabilità al lavoro il cantoniere viene licenziato.

Art. 11.

Lavori d'obbligo dei cantonieri.

I cantonieri sono obbligati ad eseguire i lavori necessari per mantenere costantemente la strada e le sue attinenze in ottimo stato.

I principali tra questi lavori sono i seguenti:

a) sgombrare la superficie stradale dal fango e dalla polvere a misura che vi si formano, e togliere con particolare cura gli orli di fango dalle rotaie, raccogliendo queste materie in piccoli mucchi tra i cumuli del materiale di rifornimento, e lasciandovele finchè non si possa gettarle sulle attigue campagne o trasportarle in luoghi di scarico;

b) appianare le rotaie che venissero a formarsi e riempirle con ghiaia e pietrisco minuto;

c) spargere la ghiaia o pietrisco, sia per parziali e piccoli risarcimenti, sia per più estesi ricarichi, a seconda del bisogno ed in conformità degli ordini e delle istruzioni ricevute, avvertendo che pei piccoli risarcimenti, prima di impiegare il materiale di rifornimento, devesi col piccone formare la sua incassatura ed innaffiare possibilmente il suolo stradale. I più estesi ricarichi avranno luogo soltanto nei tempi umidi e non mai nei geli e nelle siccità.

In ogni caso, allo spargimento del materiale deve essere premessa la remozione del fango o della polvere.

Tali operazioni devono essere eseguite per modo da conservare al piano stradale la sua sagoma normale.

Tanto nei rappezzamenti, quanto nei ricarichi più estesi, si devono sceverare le pietre eccedenti la prescritta dimensione ed accumularle accanto al materiale di rifornimento, per essere quivi verificate dall'ingegnere di sezione.

d) trasportare il materiale di rifornimento dai magazzini e piazzette laterali alla strada sino al luogo d'impiego sulla strada medesima, qualora l'Amministrazione non abbia affidata all'appaltatore la esecuzione di questo trasporto;

e) tenere in buon ordine i marciapiedi, per modo che la loro superficie non presenti depressioni, conservi il suo regolare declivio verso i fossi laterali e sia sgombra dalle erbe;

f) riparare a tutte le degradazioni dei cigli e delle scarpe della strada con buona terra bene battuta e rivestita con zolle erbose;

g) prestare l'opera propria nelle remozioni delle materie che per frane o per altra qualsiasi causa venissero ad ingombrare la superficie stradale, o ristabilire le porzioni scoscese del corpo stradale;

h) escavare i fossi laterali e spurgare le chiaviche ed i ponticelli non meno di due volte all'anno, cioè sul cadere della primavera e dell'autunno; ed in ogni epoca poi rimuovere le materie che vi fossero depositate dalle acque; e svellere le piante di qualunque specie che vi vegetassero, per modo che le acque possano sempre scorrervi senza ostacolo;

i) rompere, particolarmente nei tratti in pendenza, i ghiacci che si formassero sulla strada, ovvero stendervi sopra uno strato di minutissima ghiaia o di sabbia.

I cantonieri debbono inoltre sorvegliare i manufatti stradali e denunziare subito i guasti, anche se di poca importanza.

Nella esecuzione dei lavori qui sopra indicati, e di tutti gli altri che possano occorrere per la conservazione della strada e delle sue attinenze, i cantonieri debbono osservare con scrupolosa esattezza gli ordini e le istruzioni speciali, che secondo i casi e le circostanze saranno loro impartiti dagli Uffici del Genio civile e dal capo cantoniere.

I cantonieri debbono inoltre soddisfare alle richieste dell'appaltatore della manutenzione stradale, relative ai lavori che rientrano nei loro obblighi, giusta il presente regolamento.

In caso di contestazione fra i cantonieri e l'appaltatore suddetto, decide l'ingegnere capo.

Art. 12.

Osservanze delle disposizioni sulla polizia stradale e sulla circolazione.

I cantonieri devono vigilare perchè siano rigorosamente osservate le disposizioni in materia di polizia stradale e circolazione dei veicoli di qualunque specie, nonchè quella sulla larghezza dei cerchioni delle ruote dei veicoli. Essi hanno inoltre l'obbligo di accertare le relative contravvenzioni, nei modi prescritti.

Art. 13.

Lavori fuori cantone.

Nei casi di necessità o di urgenza, a giudizio del capo canto-

niere, che avrà cura d'informare l'Ufficio, il cantoniere è obbligato a lavorare anche in altri cantoni della stessa strada.

In tali casi gli sarà corrisposta una indennità da stabilirsi dall'ingegnere capo in misura non superiore a L. 2 giornaliere, oltre la indennità di L. 2 qualora il cantoniere non possa pernottare nè dove dimora, nè in casa cantoniera.

Nei casi di estrema urgenza, il cantoniere, salvo a renderne tosto informato il capo cantoniere, può richiedere il pronto aiuto di cantonieri vicini, i quali hanno obbligo di prestarsi

Art. 14

Lavoranti sussidiari.

Quando il cantoniere reputi di non poter fare a meno del sussidio di lavoranti straordinari per la esecuzione dei lavori di manutenzione del suo cantone, ne fa richiesta al capo cantoniere, indicando il numero dei lavoranti di cui ha bisogno.

Il capo cantoniere, verificatane la necessità, trasmette la richiesta all'Ufficio del Genio civile, salvo i casi di urgenza in cui provvede egli stesso nei limiti dello stretto necessario, dandone avviso immediatamente all'Ufficio.

Art. 15.

Divieto d'impiegare materiale non ancora misurato.

Il cantoniere non può impiegare il materiale di rifornimento provvisto prima che sia stato misurato ed accettato dall'Ufficio del Genio civile, salvo speciale autorizzazione del capo cantoniere per i casi di risarcimenti parziali ed improrogabili.

Il capo cantoniere deve darne avviso all'Ufficio.

Quando sia per esaurirsi il materiale, il cantoniere deve darne avviso al capo cantoniere, e questi all'Ufficio per gli opportuni provvedimenti.

Art. 16.

Sgombro della neve.

Quando la neve caduta raggiunge l'altezza fissata per dar principio allo sgombro, i cantonieri debbono farne pervenire avviso all'ingegnere di sezione, e sono tenuti a prendere parte ai lavori per lo sgombro secondo le istruzioni che verranno loro impartite.

Art. 17.

Piantagioni lungo la strada.

Nelle strade lungo le quali esistono piantagioni di alberi di proprietà governativa, ogni cantoniere deve curare che gli alberi non vengano danneggiati dai viandanti, ed eseguire le operazioni necessarie per la loro buona conservazione, e specialmente l'innaffiamento delle piante novelle.

Art. 18.

Vigilanza sui materiali: depositi lungo la strada.

I cantonieri devono vigilare per la conservazione dei materiali depositati lungo la strada, già misurati ed accettati dall'Ufficio del Genio civile, ed impedire che siano manomessi o sottratti, o aggiunti ai materiali in provvista ancora da misurare. All'uopo essi devono regolarizzare prontamente i cumuli scomposti o troppo allargati alla base.

Debbono inoltre vigilare, per quanto è in loro potere, affinchè non si commettano furti di materiali depositati lungo la strada o nei magazzini laterali e non ancora accettati dall'Amministrazione, avvertendo i fornitori di quanto può interessare la conservazione dei materiali stessi.

Art. 19.

Vigilanza sulla qualità dei materiali provveduti dall'appaltatore.

I cantonieri ricevono dall'ufficio l'indicazione scritta degli obblighi dell'appaltatore circa alla quantità o qualità dei materiali che esso deve somministrare, ed alla configurazione e distribuzione dei cumuli dei materiali medesimi lungo la strada e negli appositi magazzini. Essi debbono immediatamente riferire all'Ufficio nel caso che l'appaltatore manchi a qualcuno dei suoi indicati suoi obblighi, o che nella formazione dei cumuli dei materiali si verifichi qualche frode.

Art. 20.

Corrispondenza d'ufficio.

I cantonieri devono corrispondere col capo cantoniere; nei casi di urgenza le comunicazioni sono contemporaneamente fatte anche all'ufficio del Genio civile.

Per la trasmissione delle missive lungo la strada, nonchè fra la strada e la residenza del capo cantoniere, i cantonieri hanno il dovere di eseguire immediatamente il trasporto delle missive stesse, ricevendole dal cantoniere precedente e consegnandole a quello successivo.

Art. 21.

Visite degli ufficiali del Genio civile.

I cantonieri, se richiesti, debbono accompagnare gli ufficiali del Genio civile nelle visite dei rispettivi cantoni, prestare l'opera loro nelle misure e nei rilievi tecnici e ricevere gli ordini e istruzioni nel libretto di servizio.

Art. 22.

Soccorso ai viaggiatori.

In casi di pericoli o di disgrazie ai viaggiatori ed ai veicoli i cantonieri debbono prestare gratuito soccorso, considerando come gravissima mancanza il chiedere ricompensa per il prestato aiuto.

Art. 23.

Case cantoniere di ricovero.

I cantonieri che abitano nelle case cantoniere o di ricovero esistenti lungo le strade nazionali sono tenuti a conservarle in buono stato insieme ai piazzali e terreni annessi, e sono responsabili delle degradazioni che avvenissero per loro incuria.

Nelle case cantoniere destinate ad uso di ricovero, la camera comune e la scuderia sono messe a disposizione dei viandanti secondo le norme stabilite dall'ingegnere capo.

Nelle dette case è vietata la vendita dei commestibili e dei liquori, salvo le speciali autorizzazioni concesse dall'Amministrazione.

Art. 24.

Vigilanza sulle linee telegrafiche e telefoniche e sui segnali indicatori.

I cantonieri devono estendere la loro vigilanza ai pali ed ai fili delle linee telegrafiche e telefoniche che si trovino stabiliti lungo la strada, secondo le speciali istruzioni che verranno impartite, e debbono far pervenire subito avviso ai vicini agenti telegrafici o telefonici dei guasti avvenuti, specie in casi di interruzioni.

Eguale vigilanza devono poi i cantonieri esercitare sui cartelli indicatori e sulle pietre con iscrizioni indicative di qualunque genere, mantenerli puliti ed impedire che siano danneggiati.

TITOLO II.

Capi cantonieri

Art. 25

Servizio dei capi cantonieri.

Ad ogni gruppo di cantoni della strada è assegnato un ope

salariato detto capo cantoniere, da cui immediatamente dipendono i cantonieri del gruppo.

Il gruppo di cantoni è determinato ed eventualmente variato dall'Amministrazione, secondo le esigenze di servizio, ma possibilmente con lunghezza complessiva non superiore ai 30 chilometri.

Art. 26.

Nomina dei capi cantonieri.

I capi cantonieri sono nominati dal Ministero su motivata proposta dell'ingegnere capo fra i cantonieri: *a*) che abbiano almeno cinque anni di lodevole servizio; *b*) che abbiano dato prova di saper redigere un rapporto su fatti inerenti al servizio; di sapere sorvegliare i lavori; di sapere eseguire rilievi e misurazioni di limitata importanza; *c*) che sappiano eseguire le quattro operazioni aritmetiche.

Quando in una Provincia debbano coprirsi posti vacanti di capo cantoniere, l'ingegnere capo del Genio civile ne dà avviso a tutti i cantonieri dipendenti, affinchè gli aspiranti alla promozione possano presentare domanda e far valere i loro titoli.

In mancanza di aspiranti idonei il predetto funzionario potrà promuovere, per mezzo dell'ingegnere capo competente, analogo concorso fra i cantonieri nazionali di Provincie limitrofe.

Art. 27.

Dipendenza dei capi cantonieri.

I capi cantonieri dipendono dagli ufficiali del Genio civile preposti al servizio di manutenzione della strada, e debbono pertanto ubbidire agli ordini ed attenersi alle istruzioni ricevute da quelli, in tutto ciò che riflette il loro servizio.

Art. 28.

Oggetti di cui debbono essere provvisti i capi cantonieri.

I capi cantonieri sono provveduti, a cura e spese dell'Amministrazione, di un doppio metro, di un nastro di misura di metri 20, di due triplometri o canne di misura, di una lanterna e del volume di cui al n. 18 dell'art. 5.

Per la conservazione e rinnovazione di questi oggetti e degli altri che l'Amministrazione crederà opportuno di affidare ai capi cantonieri, vale quanto è detto all'art. 5 per gli oggetti ed attrezzi affidati ai cantonieri.

I capi cantonieri debbono inoltre essere provvisti di un libretto di servizio, analogamente a quanto dispone l'art. 6 per i cantonieri.

Art. 29.

Distintivo dei capi cantonieri.

Analogamente a quanto è disposto all'art. 7, il capo cantoniere deve provvedersi a sue spese e portare un cappello od un berretto di panno conforme al modello unico approvato dal Ministero, con distintivo metallico indicante la strada e con un doppio C ricamato in oro.

Art. 30.

Residenza del capo cantoniere.

Il capo cantoniere, qualora non abbia alloggio nella casa cantoniera, deve risiedere in località ammessa dall'ingegnere capo, che sia possibilmente prossima ad un centro abitato e verso la metà del gruppo dei cantoni da sorvegliare.

Art. 31.

Caso di malattia del capo cantoniere.

In caso di malattia il capo cantoniere deve darne immediatamente avviso all'Ufficio del Genio civile. Se la malattia oltrepassa i cinque giorni, egli deve fargli pervenire il certificato medico. Trascorsi quindici giorni, sarà sostituito da un cantoniere, designato dall'ingegnere capo, che percepirà un'indennità giornaliera di L. 4, rimanendo esonerato dal lavoro del suo cantone.

Nei casi di malattia entro i limiti di due, quattro e sei mesi, si applicano le disposizioni dell'art. 10.

Art. 32.

Funzioni ed obblighi del capo cantoniere.

Il capo cantoniere ha funzioni direttive sul lavoro dei cantonieri, che egli deve guidare e sorvegliare, curando specialmente che siano attuate nel miglior modo le istruzioni iscritte nel libretto di servizio dei cantonieri; e che siano osservate le disposizioni in materia di polizia stradale e per garantire la libertà della circolazione e la sicurezza del transito sulle strade pubbliche e quelle sulla larghezza dei cerchioni delle ruote dei veicoli.

All'uopo il capo cantoniere deve recarsi sulla strada tutti i giorni, escluse le domeniche e le altre feste riconosciute dallo Stato; permanervi durante le ore di servizio e visitare non meno di una volta la settimana tutti i cantoni, variando i giorni e le ore delle sue visite per accertarsi anche che i cantonieri rispettino l'orario di lavoro e di servizio. Della sua azione direttiva e di sorveglianza il capo cantoniere deve sempre lasciare traccia mediante iscrizione nel libretto di servizio dei cantonieri, ai sensi del precedente art. 6 e renderne conto periodicamente all'Ufficio del Genio civile almeno ogni trimestre.

È obbligo del capo cantoniere, oltre che di sorvegliare e dirigere il lavoro dei cantonieri:

a) di intervenire e di prestare l'opera propria anche in giorni festivi ed in qualsiasi ora, quando gli sia ordinato dagli ufficiali del Genio civile, e anche senza tale ordine quando ve ne sia necessità per eventi eccezionali che si verifichino lungo la strada. Quando tali prestazioni avvengano di notte sarà corrisposta una indennità di L. 2,50 all'ora;

b) di vigilare sul lavoro degli operai sussidiari;

c) di vigilare sulla provvista dei materiali di rifornimento in relazione a quanto è stabilito nell'art. 19;

d) di assistere alla misurazione del materiale di rifornimento, di firmare il verbale di accertamento, di ricevere in consegna il materiale approvvigionato sui cantoni da lui sorvegliati e di rendere conto in fine di settimana all'ufficio del Genio civile del numero dei cumuli già sparsi sulla strada;

e) di accompagnare gli ufficiali del Genio civile nelle visite dei cantoni sottoposti alla sua vigilanza, prendendo anche egli cognizione degli ordini che vengono dati dai predetti ufficiali;

f) di tenere un giornale dal quale risultino, in sunto, gli ordini dati e ricevuti ed i rapporti fatti ai superiori;

g) di curare per proprio conto e di vigilare che i cantonieri curino la buona conservazione delle case cantoniere e degli oggetti ed attrezzi loro affidati dall'Amministrazione.

TITOLO III.

Salari, indennità diverse e punizioni per cantonieri e capi cantonieri

Art. 33.

Salari ed aumenti quinquennali.

Il salario iniziale dei cantonieri è fissato in annue L. 1100 (lire millecento) e quello dei capi cantonieri in annue L. 1440 (lire millequattrocentoquaranta), pagabili entrambi a rate mensili posticipate, mediante ruoli di spese fisse presso la Delegazione del tesoro, in base a note nominative rilasciate dagli uffici del Genio civile dai quali dipendono.

I detti salari aumentano di un decimo alla scadenza di ogni

quinquennio di servizio prestato nelle rispettive qualifiche di cantoniere e di capo cantoniere.

Gli aumenti quinquennali non possono essere più di quattro in ciascuna delle due qualifiche.

Per i cantonieri e capi cantonieri che si trovano in servizio all'entrata in vigore del presente regolamento, il computo dei quinquenni, agli effetti del precedente comma, viene fatto risalire alle date delle rispettive nomine o promozioni.

Ai capi cantonieri che per effetto del presente articolo verrebbero a percepire un salario inferiore a quello che sarebbe loro spettato se non avessero conseguito la promozione, viene corrisposta la differenza in più tra i due salari fino a quando questa non venga colmata con gli aumenti quinquennali che conseguiranno per il servizio prestato nella loro qualifica.

Art. 34.

Indennità di malaria.

Ai cantonieri e ai capi cantonieri residenti in zone riconosciute ufficialmente malariche è concesso, da maggio a ottobre inclusivamente, una indennità mensile di lire 10 o 15 a seconda del grado della malaria, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Art. 35.

Indennità di alloggio.

Ai cantonieri e capi cantonieri non provvisti di alloggio in una casa cantoniera è concessa l'indennità annua di L. 240 (lire duecentoquaranta).

Art. 36.

Indennità di percorrenza ai capi cantonieri.

Ai capi cantonieri è concessa una indennità mensile di L. 30 (lire trenta) per percorrere i cantoni da loro sorvegliati, con l'obbligo di mantenere a loro spese un mezzo di locomozione.

Art. 37.

Punizioni.

Le mancanze dei cantonieri e dei capi cantonieri nell'adempimento dei doveri loro imposti dal presente regolamento sono punite:

a) con multe;

b) con ritenute parziali o totali del salario;

c) con il licenziamento.

Le multe sono inflitte dall'ingegnere capo, per saltuarie trasgressioni ai doveri stabiliti dal presente regolamento, nella misura da lire tre a lire dieci.

La ritenuta fino alla metà del salario da dieci a trenta giorni, viene applicata dall'ingegnere capo, sentite le discolpe dell'interessato:

1° per ripetizione entro un anno, per non meno di tre volte delle trasgressioni che hanno dato luogo all'applicazione della multa;

2° per ubbriachezza in servizio;

3° per negligenza grave in servizio;

4° per inosservanza degli ordini superiori;

5° per contegno scorretto e provocante verso il pubblico;

6° per abuso di autorità verso i dipendenti.

La ritenuta totale del salario, previo avviso all'interessato, e sentite le sue giustificazioni, si applica nel caso di assenza arbitraria dal servizio.

I periodi di sospensione totale o parziale del salario vengono dedotti dal computo dei quinquenni utili per gli aumenti del decimo ai sensi dell'art. 33.

Si fa luogo al licenziamento:

1° per ripetizione frequente ed abituale delle cause che hanno dato luogo alle ritenute di salario;

2° per insubordinazione o incitamento all'insubordinazione verso i superiori;

3° per accettazione di compensi per fini pregiudizievoli agli interessi dell'Amministrazione;

4° per condotta immorale.

Il licenziamento si effettua con decreto del Ministero dei lavori pubblici su proposta motivata dell'ingegnere capo, accompagnata dalle discolpe dell'interessato.

Il capo cantoniere o cantoniere che viene colpito da mandato di cattura od è sottoposto a procedimento penale per delitto, è sospeso dal salario e dal servizio.

In caso di assoluzione, l'Amministrazione può restituirgli in tutto od in parte il salario ritenuto.

In caso di condanna con pena restrittiva della libertà personale per oltre un anno, il capo cantoniere o cantoniere incorre nel licenziamento. Per le pene inferiori è sospeso durante il periodo dell'espiazione, salvo che l'Amministrazione non ritenga, a suo giudizio, di licenziarlo.

La ritenuta o sospensione di cui al presente articolo colpisce il salario e tutte le indennità accessorie, ma nel caso di sospensione totale il Ministero può, su proposta dell'ingegnere capo, concedere alla famiglia dell'agente un assegno mensile non superiore al terzo del complesso di quanto l'agente medesimo percepiva.

Art. 38.

Impiego delle multe e ritenute.

L'importo delle multe e ritenute parziali inflitte ai cantonieri e capi cantonieri è versato alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali del Regno.

Art. 39.

Retrocessione dei capi cantonieri.

Indipendentemente dalle punizioni stabilite nel precedente articolo 37, il capo cantoniere può, su proposta dell'ingegnere capo, essere retrocesso dal Ministero a semplice cantoniere per constatata incapacità a ben disimpegnare le sue funzioni.

L'interessato deve essere informato della proposta e può presentare le sue deduzioni.

TITOLO IV.

Disposizioni generali diverse

Art. 40.

Divieto di esercitare altre occupazioni.

È vietato in modo assoluto ai cantonieri e capi cantonieri di esercitare altre professioni o mestieri e di assumere incarichi estranei al loro servizio.

Art. 41.

Eventuale perdita del posto per declassificazione della strada.

Quando la strada in tutto od in parte cessi di essere nazionale, lo Stato non garantisce il mantenimento in servizio dei capi cantonieri e cantonieri che vi erano addetti.

Art. 42.

Traslochi.

L'ingegnere capo può, per esigenze di servizio o per gravi ragioni che rendano incompatibile la presenza del capo cantoniere o cantoniere nella sua residenza, trasferirlo in altra località della stessa Provincia.

Il Ministero può anche trasferirlo in un'altra Provincia, quando riesca impossibile nella stessa Provincia.

In questi casi saranno rimborsate le spese effettive debitamente giustificate pel trasporto delle persone e delle masserizie.

Art. 43.

Licenze.

Dagli ingegneri capi possono essere accordate ai cantonieri e capi cantonieri, su loro domanda, e senza alcuna ritenuta di salario, licenze per quindici giorni all'anno, di seguito o ripartibili in più volte, a seconda delle esigenze del servizio.

Art. 44.

Assenze per richiamo in servizio militare.

In caso di richiamo in servizio militare, i cantonieri e capi cantonieri sono sostituiti a spese dell'Amministrazione e riammessi al loro posto appena terminato il detto servizio, durante il quale il salario rimane sospeso.

Il periodo trascorso sotto le armi per servizio di leva non viene computato agli effetti degli aumenti quinquennali di cui all'art. 33.

Art. 45.

Esonero dal servizio.

Indipendentemente dalle cause di licenziamento previste nel precedente art. 37, l'Amministrazione ha facoltà di esonerare dal servizio i capi cantonieri e cantonieri che per età e per condizioni fisiche non siano più in grado di prestare opera utile.

Art. 46.

Persone di famiglia ammissibili nelle case cantoniere.

Nelle case cantoniere oltre alla moglie ed ai figli del cantoniere, possono con l'assenso dell'ingegnere capo, essere ammesse a convivere col cantoniere stesso, anche altre persone di famiglia, purchè a suo carico.

Art. 47.

Porto d'armi gratuito.

È riservato ai prefetti, su proposta dell'ingegnere capo, di determinare su quali strade e quali cantonieri e capi cantonieri possono essere armati.

La licenza del porto d'armi sarà conferita gratuitamente nei modi e con le limitazioni previste dal regolamento approvato con R. decreto 10 gennaio 1915, n. 68 (art. 19).

TITOLO V.

Disposizioni transitorie

Art. 48.

Conservazione delle indennità e degli aumenti percentuali dei salari.

Rimangono fermi per i cantonieri e capi cantonieri l'aumento percentuale e le indennità di caroviveri concesse in via temporanea dalle disposizioni vigenti.

L'aumento suddetto e le indennità stabilite in misura percentuale vengono computati sui salari di cui all'art. 33 del presente regolamento.

Art. 49.

Attrezzi.

L'Amministrazione non rimborsa ai cantonieri e capi cantonieri le spese da essi sostenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per gli attrezzi indicati negli articoli 5 e 28, ma assume a proprio carico le spese necessarie per la loro rinnovazione, salvo il disposto del comma terzo del citato articolo e del comma 2° dell'art. 28.

Art. 50.

Agli effetti delle indennità contemplate negli articoli 34, 35 e 36, il presente regolamento andrà in vigore dal 1° gennaio 1922.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
RICCIO.
Il ministro del tesoro
PEANO.

Il numero 1190 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, ed il relativo regolamento approvato con Nostro decreto del 22 dicembre 1921, n. 2046;

Vista la domanda 22 marzo 1922 presentata dai signori Giuseppe Pavoncelli e Francesco Saverio Chianese intesa ad ottenere la costituzione di un Consorzio di bonifica di 1ª categoria del territorio di Castelvolturno, ricadente nel bacino inferiore del Volturno in provincia di Caserta;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Ente autonomo con sede in Caserta per l'esecuzione della bonifica del bacino inferiore del Volturno in provincia di Caserta, la cui delimitazione territoriale risulta dal tipo firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, salve le variazioni che potranno essere apportate dopo la compilazione del piano di massima delle opere.

Oltre alle opere di bonifica idraulica del comprensorio, l'Ente dovrà provvedere alle sistemazioni idraulico-forestali connesse al bonificamento, anche se non ricadenti nel comprensorio dell'Ente, e, in luogo dei Comuni e della Provincia, anche alla viabilità ordinaria, in quanto è necessaria per la messa in valore del territorio da bonificare.

Spetterà pure all'Ente di eseguire le opere occorrenti alla provvista di acqua potabile nei limiti del proprio territorio, nonchè quelle di miglioramento agrario, di irrigazione e di difesa antimalarica della zona bonificata.

Art. 2.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto nel modo indicato dagli articoli 2 e seguenti del citato regolamento 22 dicembre 1921.

Art. 3.

Il rappresentante della Provincia e dei Comuni, po-

tra essere scelto anche all'infuori dei componenti il Consiglio provinciale e comunale.

Il ministro dei lavori pubblici prescriverà il termine entro il quale dovrà procedersi dalla Provincia e dai Comuni alla designazione del loro rappresentante provvedendo direttamente alla nomina quando non sia stata fatta nel tempo stabilito.

Art. 4.

Entro sei mesi dalla sua costituzione il Consiglio presenterà al Ministero dei lavori pubblici il regolamento interno dell'Ente, il progetto di massima delle opere da eseguire e il piano di svolgimento dei lavori.

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici sarà provveduto ad assegnare all'Ente i fondi necessari per la gestione tecnica ed amministrativa e per la esecuzione dei lavori.

Art. 5.

Tutti i proventi di qualunque specie ricavabili a termini dell'articolo 15 del testo unico 22 marzo 1900, numero 195, andranno a profitto del bilancio dell'Ente.

Art. 6.

L'Ufficio del Genio civile di Caserta è incaricato di stabilire con la rappresentanza dell'Ente le modalità di consegna dei progetti compilati o in corso di compilazione, nonchè di trapasso della gestione delle opere in corso che rientrino nel compito affidato dall'Ente medesimo.

Art. 7.

Restano escluse dalla competenza dell'Ente le opere affidate al Consorzio per la bonifica della 1ª zona della Campagna Vicana e quelle ricadenti nel territorio attiguo al detto Consorzio fino alla strada d'Ischitella, che potrà essere aggregata al Consorzio stesso.

Qualora si costituisca regolarmente il Consorzio fra i proprietari interessati per cui hanno avanzata domanda i signori Giuseppe Pavoncelli e Francesco Saverio Chianese, e il Consorzio medesimo chieda di provvedere alle opere di bonifica idraulica del relativo comprensorio, l'Ente speciale dovrà concederne l'esecuzione al Consorzio, salvo il giudizio insindacabile dell'autorità amministrativa sul merito tecnico e finanziario dei progetti esibiti, per la cui approvazione rimarranno applicabili le disposizioni dell'art. 14 del regolamento 22 dicembre 1921, n. 2016.

Art. 8.

A bonifica compiuta l'Ente provvederà alla consegna delle opere agli Enti e proprietari interessati, a norma delle vigenti leggi, e cesserà da ogni funzione.

Le operazioni di liquidazione e di stralcio della gestione ed il servizio dei prestiti eventualmente contratti saranno assunti secondo la rispettiva competenza dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DELLO SBARBA — RICCIO — BERTINI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO

Il numero 1198 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed industria del Regno, ed il regolamento 26 febbraio 1911, n. 245, per la sua applicazione;

Visto il Nostro decreto 13 gennaio 1921, n. 64, col quale viene stabilita in lire una per ogni cento lire di reddito netto il limite massimo dell'aliquota della tassa che la Camera di commercio di Sassari è autorizzata ad applicare sui commercianti ed industriali del proprio distretto;

Veduto il regolamento relativo all'esazione della tassa suddetta, approvato con R. decreto 11 luglio 1895, numero CLVIII;

Considerato che la Camera di commercio predetta con sua deliberazione del 7 febbraio 1922 in vista delle eccezionali esigenze del suo bilancio chiese di essere autorizzata a portare al 2 % sul reddito netto il massimo dell'aliquota della tassa camerale per l'esercizio 1922 e di modificare altresì il regolamento relativo nel senso di poter tassare tutti indistintamente i redditi di natura industriale e commerciale;

Ritenuto che non è prossima la convocazione del Consiglio superiore del commercio il cui parere è prescritto dall'art. 45 della legge 20 marzo 1910, n. 121, mentre peraltro il provvedimento invocato dalla Camera di commercio di Sassari deve essere attuato in via di urgenza per l'anno in corso;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio ed industria di Sassari è autorizzata ad applicare una tassa sui redditi provenienti da ogni forma di attività industriale e commerciale esercitata nel suo distretto.

Art. 2.

Saranno soggetti alla tassazione per parte della Camera tutti i redditi iscritti nella categoria *B* della im-

posta di ricchezza mobile, e quelli compresi nel gruppo XXVI della categoria *G*.

E' data altresì facoltà alla Camera di formare ruoli suppletivi per tutti quei contribuenti che avendo i requisiti per l'applicazione della tassa camerale non fossero iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile.

Art. 3.

L'aliquota di detta imposta non potrà oltrepassare il limite massimo di L. 2 per ogni 100 lire di reddito netto.

Art. 4.

La tassa sarà riscossa colle medesime forme e privilegi delle imposte dirette dello Stato.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto per il solo anno 1922.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni del regolamento, approvato con R. decreto 11 luglio 1895, n. CLVIII, in quanto non modificato dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1160. Regio decreto 19 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Pisogne, della provincia di Brescia, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 9557,87, col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 142, è elevato a L. 13.557,87 a decorrere dal 1° ottobre 1921.

N. 1161. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica viene fissato in lire 9452,92 il contributo scolastico che il comune di Bussolengo della provincia di Verona, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 a decorrere dal 1° gennaio 1922.

N. 1164. Regio decreto 18 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica, a decorrere dal 1° ottobre 1921, vengono istituiti posti di ruolo di capi d'Istituto e di insegnanti nelle Scuole tecniche istituite e regificate dal 1° ottobre 1920.

N. 1181. Regio decreto 16 febbraio 1922, col quale sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, si autorizza la erezione in Ente morale della istituenda scuola di arti e mestieri « Morini Pedrina » di Este.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50;

Vista la dichiarazione del gr. cord. ing. Ronco Nino, senatore del Regno, per le dimissioni da presidente del Consorzio per il porto di Genova;

Ritenuto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato hanno già ammessa l'opportunità di sciogliere l'Amministrazione del Consorzio del porto di Genova;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici e del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni del senatore gr. cord. ing. Nino Ronco dalla carica di presidente del Consorzio per il porto di Genova.

Art. 2.

L'Amministrazione del Consorzio per il porto di Genova è sciolta.

Art. 3.

Il gr. uff. Ingianni Giulio, colonnello di porto, è nominato R. commissario per assumere l'amministrazione provvisoria del Consorzio e, provvedere nei modi e termini di legge, alla ricostituzione dell'Amministrazione definitiva del Consorzio stesso.

I nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per la marina sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — DE VITO.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art 8 del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, numero 1167, e il decreto Luogotenenziale 29 gennaio 1920, n. 115;

Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1921 col quale alla Compagnia di assicurazioni « A Mundial » con sede in Lisbona e rappresentanza nel Regno in Milano, è stato fatto divieto ad operare in Italia per non aver ottemperato alle disposizioni dei decreti suddetti;

Considerata la necessità che nell'interesse degli assicurati italiani la gestione in Italia della detta impresa sia affidata ad un Regio commissario;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

DECRETA:

Art. 1.

La gestione in Italia della Compagnia di assicurazioni « A Mundial », con sede in Lisbona, è affidata nell'interesse degli assicurati italiani, ad un R. commissario nella persona del signor avv. comm. Alberto Redenti.

La gestione si compie sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e commercio al quale il R. commissario presenterà trimestralmente il rendiconto delle operazioni compiute.

Art. 2.

Le somme che eventualmente si rendessero disponibili durante la gestione dovranno essere depositate unicamente presso l'Istituti di emissione.

Art. 3.

Spetta al R. commissario una indennità giornaliera di L. 20 per i primi due mesi e di L. 15 per i mesi successivi. La spesa per la corresponsione di tale indennità resta a carico dell'impresa gestita.

Roma, 17 luglio 1922

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei servizi elettrici.

Con decreto Ministeriale del 27 maggio 1922:

Carnabuci Pasquale, apparecchiatore telefonico a L. 3850 + 980, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 4 maggio 1922.

Con decreto Ministeriale del 6 giugno 1922:

Pessina Mario, guardafili telefonico a L. 3500 + 583,33, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 16 maggio 1922.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*). (El. n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentata per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2128 — Data della ricevuta: 23 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Tarelli Marianna fu Bartolo neo — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita L. 39 — Consolidato 3 0|0 — decorrenza senza cedole.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 agosto 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 1 settembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	1.6 61	Dinari	—
Londra	101 03	Corone jugoslave	—
Svizzera	433 50	Belgio	167 40
Spagna	353 —	Olanda	8 90
Berlino	1 79	Pesos oro	18 67
Vienna	0 035	Pesos carta	8 21
Praga	75 —	New York	22 83

Oro 440 51

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72 61	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	81 67	—

Corso medio dei cambi
del giorno 2 settembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	177 46	Dinari	—
Londra	101 77	Corone jugoslave	—
Svizzera	432 25	Belgio	168 44
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	1 818	Pesos oro	—
Vienna	—	Pesos carta	—
Praga	73	New York	22 70

Oro . . . . 438 10.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72 62	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 %	82 10	—

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 29, dal 17 al 23 luglio 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Brescia (*a*)	Brescia	—	2	—	2
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Catania (*a*)	Acireale	—	1	—	1
Chieti	Lanciano	1	—	1	—
Como	Lecco	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Firenze	San Miniato	—	1	—	1
Foggia	Foggia	—	2	—	4
»	San Severo	1	1	1	1
Forlì (*a*)	Forlì	—	1	—	1
Genova	Savona	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
»	Monza	—	1	—	1
Napoli	Pozzuoli	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
»	Vercelli	—	1	—	2
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
Roma	Roma	2	1	2	1
»	Viterbo	2	—	2	—
Salerno	Sala Consilina	1	—	1	—
»	Salerno	—	1	—	1
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
»	Torino	—	3	—	5
Verona	Verona	—	1	—	1
		8	26	8	31
Carbonchio sintomatico.					
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Firenze	San Miniato	—	1	—	1
Modena	Mirandola	1	—	1	—
Porto Maurizio (*a*)	Porto Maurizio	—	1	—	1
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Torino	Pinerolo	—	3	—	8
»	Susa	—	1	—	1
		2	7	2	12

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	4	—
Belluno	Belluno	4	1	6	1
»	Feltre	1	1	1	1
Benevento	S. Bartolomeo in G.	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	2	3	3	5
»	Clusone	3	2	4	3
»	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Bologna	1	—	3	—
»	Vergato	1	—	7	—
Brescia (*a*)	Breno	1	—	1	—
»	Brescia	10	—	12	—
»	Chiari	1	—	1	—
»	Salò	1	—	2	—
»	Verolanuova	3	1	11	2
Caltanissetta	Caltanissetta	3	—	7	3
»	Piazza Armerina	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	2	—	2	2
Catania (*a*)	Caltagirone	2	—	5	—
»	Nicosia	—	1	—	1
Catanzaro	Monteleone di Cal.	2	1	4	5
Como	Lecco	8	—	22	1
»	Varese	1	—	1	—
Cosenza (*a*)	Cosenza	—	7	—	11
Cremona	Crema	1	—	1	1
»	Cremona	3	2	3	3
Ferrara (*a*)	Comacchio	1	—	2	—
»	Ferrara	3	—	3	—
Firenze	Firenze	—	1	—	1
»	Pistoia	1	—	1	1
Forlì (*a*)	Cesena	1	—	4	—
Girgenti	Girgenti	4	—	7	—
Grosseto (*a*)	Grosseto	1	—	1	—
Lucca	Lucca	2	—	3	—
Macerata (*a*)	Camerino	—	1	—	1
Messina (*a*)	Mistretta	1	—	1	—
»	Patti	2	—	7	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Milano	Lodi	—	1	—	1
Modena	Mirandola	1	—	1	—
Napoli	Casoria	—	1	—	1
Novara	Domodossola	1	—	1	—
»	Novara	2	—	2	—
Padova	Padova	5	4	6	5
Parma	Parma	1	1	6	1
Pavia	Mortara	1	—	1	—
»	Pavia	2	1	2	2
»	Voghera	1	—	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	—	1	—	4
Piacenza	Piacenza	—	2	—	2
Pisa (a)	Pisa	2	1	2	1
»	Volterra	1	—	1	—
Ravenna	Lugo	1	—	1	—
»	Ravenna	2	—	4	1
Reggio Calabria	Gerace Marina	3	—	21	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	2	—	5	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Velletri	9	1	9	1
»	Viterbo	1	—	1	—
Rovigo	Adria	2	—	3	—
Salerno	Campagna	1	—	3	—
Sondrio (a)	Sondrio	2	2	5	6
Torino	Aosta	1	1	1	1
Treviso	Treviso	—	2	—	2
Udine (a)	Cividale del Friuli	1	1	1	1
»	Pordenone	1	—	1	—
»	Udine	—	1	—	4
Venezia	Chioggia	1	—	1	1
»	Venezia	5	—	8	3
Verona	Verona	1	—	1	—
Vicenza	Vicenza	2	1	4	2
		122	43	224	81
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Aquila degli Abr.	Cittaducale	1	2	3	3
»	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	1	1
Potenza	Potenza	3	—	5	—
Roma	Viterbo	2	—	2	—
Teramo	Teramo	1	—	1	—
		10	2	16	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini					
Ancona	Ancona	—	2	—	2
Arezzo	Arezzo	3	—	35	3
Ascoli Piceno	Ascoli	2	—	4	—
Belluno	Feltre	1	2	1	7
»	Pieve di Cadore	1	—	1	—
Benevento	Benevento	1	1	2	5
»	S. Bartolomeo in G.	—	1	—	4
Bologna	Imola	—	1	—	1
Brescia (a)	Brescia	—	1	—	1
Caserta	Nola	—	1	—	1
Catanzaro	Cotrone	1	—	4	—
Cosenza (a)	Castrovillari	1	—	20	—
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Forlì (a)	Cesena	—	1	—	1
»	Rimini	—	1	—	1
Grosseto (a)	Grosseto	2	1	2	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Macerata (a)	Camerino	—	3	—	12
»	Macerata	—	3	—	3
Mantova	Mantova	2	—	8	3
Messina (a)	Patti	1	—	5	—
Perugia	Foligno	1	1	1	3
Pesaro e Urbino	Urbino	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	1
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	—	6	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	1	1	1	1
Sassari	Alghero	1	—	1	—
Siena	Montepulciano	1	—	2	—
»	Siena	2	1	6	2
Teramo	Penne	1	—	3	4
»	Teramo	1	—	2	—
Torino	Torino	1	1	1	1
Udine (a)	Cividale del Friuli	—	6	—	9
Verona	Verona	—	1	—	2
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		29	32	109	71
Influenza del cavallo.					
Bologna	Bologna	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Farcino criptococcico				
Avellino	**Ariano di Puglia**	1	—	1	—
»	**Avellino**	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	3	—	3	—
Caltanissetta	**Caltanissetta**	1	—	1	—
Catania (*a*)	Catania	1	—	1	—
Foggia	San Severo	2	—	3	—
Girgenti	**Bivona**	2	—	2	—
»	Girgenti	4	—	7	—
Messina (*a*)	**Messina**	1	—	2	—
Napoli	**Casoria**	1	—	1	1
»	Castellammare di S.	1	—	4	—
»	**Napoli**	4	—	30	—
Palermo	Palermo	2	—	77	1
»	**Termini Imerese**	1	—	7	—
Pisa (a)	Pisa	1	—	1	—
Salerno	Salerno	3	—	3	—
Siracusa	**Siracusa**	1	1	13	2
Trapani (*a*)	Alcamo	—	2	—	2
		31	3	158	6
	Rabbia.				
Ancona	**Ancona**	1	1	5	3
Aquila degli A. (*b*)	**Bari**	1	3	2	4
Bologna	Bologna	—	1	—	1
»	Imola	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	3	—	3
Livorno	Livorno	—	1	—	2
Macerata (*a*)	Macerata	—	2	—	2
Milano	Milano	—	2	—	2
Modena	Modena	—	1	—	3
Napoli	Napoli	1	—	12	2
Palermo	Palermo	1	—	9	—
Ravenna	Faenza	—	1	—	1
»	**Ravenna**	(*b*) 1	1	1	7
Siena	**Montepulciano**	—	2	—	2
»	Siena	—	1	—	1
Siracusa (*b*)	Modica	1	—	2	—
»	**Siracusa**	—	1	—	1
Verona	**Verona**	—	3	—	3
		6	24	31	28

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rogna.				
Aquila degli Ab.	**Aquila degli Abr.**	2	—	4	—
»	Avezzano	3	—	5	—
»	**Cittaducale**	2	—	4	—
»	**Sulmona**	1	—	1	—
Benevento	**Benevento**	1	—	2	—
Caltanissetta	**Caltanissetta**	3	—	65	—
Foggia	Bovino	2	—	7	—
»	San Severo	4	—	10	—
Macerata (*a*)	**Camerino**	3	—	12	2
Perugia	**Foligno**	1	—	5	—
»	Spoleto	1	—	1	—
Potenza	**Melfi**	2	—	2	—
»	**Potenza**	2	—	2	—
Roma	**Frosinone**	1	—	1	—
»	**Roma**	3	—	3	—
»	**Viterbo**	2	—	2	—
Teramo	Teramo	2	—	3	—
Torino	**Torino**	1	—	1	—
		86	—	120	8
	Morva.				
Alessandria	Novi Ligure	—	1	—	1
Avellino (*b*)	**Ariano di Puglia**	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Genova	**Genova**	—	1	—	2
Milano	**Milano**	1	—	1	1
»	Monza	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
		2	5	2	7
	Morbo coitale maligno.				
Bergamo	**Treviglio**	1	—	1	—
Pisa (a)	**Volterra**	1	—	1	—
		2	—	2	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Vaiuolo ovino.					
Aquila degli Ab.	Aquila	6	—	14	-
»	Avezzano	8	—	19	—
»	Sulmona	10	—	18	1
Avellino	S. Angelo dei Lom.	3	—	3	—
Bari delle Puglie	Bari	2	—	2	—
»	Barletta	1	—	1	1
Campobasso	Campobasso	1	—	2	—
Chieti	Lanciano	3	—	3	—
Foggia	Bevino	1	—	1	—
»	Foggia	6	—	19	—
Potenza	Melfi	2	—	8	—
Teramo	Teramo	2	—	2	—
		45	—	92	2
Colera dei polli					
Mantova	Mantova	1	—	1	
Sassari	Sassari	1	—	3	—
Siena	Montepulciano	1	—	2	—
Teramo	Teramo	—	1	—	1
		3	1	6	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	20	34	39
Carbonchio sintomatico	6	9	14
Afta epizootica	44	165	305
Malattie infettive dei suini	29	61	183
Morva	6	7	9
Farcino criptococcico	13	34	164
Rabbia	14	30	69
Rogna	10	36	122
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	6	12	20
Vaiuolo ovino	8	45	94
Morbo coitale maligno	2	2	2
Influenza del cavallo	1	1	1
Tubercolosi bovina	—	—	—
Colera dei polli	4	4	7

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 3 al 9 luglio 1922.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico					
Venezia Giulia	Postumia	—	1	—	1
Carbonchio sintomatico.					
Venezia Trident.	Brunico	—	1	—	1
»	Primiero	1	—	1	—
		1	1	1	1
Afta epizootica					
Venezia Giulia	Gorizia	—	2	—	12
»	Gradisca	—	1	—	1
»	Monfalcone	—	1	—	1
»	Postumia	1	—	3	—
»	Sesana	1	—	4	—
Venezia Triden.	Borgo	3	1	6	2
»	Primiero	1	—	1	2
»	Rovereto	1	1	4	1
»	Silandro	1	—	1	—
»	Trento	1	1	1	10
		9	7	20	29
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Capodistria	1	1	3	1
»	Gorizia	—	1	—	2
»	Gradisca	4	—	7	—
»	Monfalcone	—	2	—	3
»	Pisino	2	—	25	19
»	Pola	1	—	3	—
»	Postumia	9	2	27	6
»	Rovigno	1	—	1	—
»	Sesana	—	1	—	1
Venezia Trident.	Bolzano	1	4	3	9
»	Borgo	—	1	—	1
»	Bressanone	1	—	2	—
»	Cles	1	2	1	2
»	Merano	—	1	—	1
»	Mezolombardo	4	1	18	1
»	Tione	—	1	—	2
		25	17	90	48
Rabbia					
Venezia Trident.	Riva	—	1	—	1
Rogna					
Venezia Giulia	Sesana	2	—	2	—
»	Volosca	1	—	1	—
		3	—	3	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	1	1	1
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Afta epizootica	10	16	49
Malattie infettive dei suini	16	42	138
Rabbia	1	1	1
Rogna	2	3	3

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	391039	Chiesa parrocchiale di San Giovanni in Cerro Tanaro (Alessandria) . . . . L.	175 —
»	351767	Cappella di San Rocco in Cerro Tanaro (Alessandria) . . . . »	42 —
Cons. 5 0[0	214269 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Morandi Luigi fu Antonio, dom. in Alessandria . . . . » Per l'usufrutto: Migliardi Carolina fu Giovanni, ved. di Morandi Antonio.	55 —
3,50 0[0	458545 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Califano Maria fu Salvatore, moglie di Matteo Bernardo, dom. in Castel Campagnano (Caserta) . . . . . » Per la proprietà: Marcuccio Armenia fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Maria Califano, dom. in Castel Campagnano (Caserta)	84 —
Cons. 5 0[0	20741 Polizza comb.	Moreno Achille fu Serafino, dom. a Sampierdarena (Genova) »	20 —
3,50 0[0	577679 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Macaluso Antonia di Francesco, vedova di Lombardo Francesco, dom. a Petralia Sottana (Palermo) » Per la proprietà: Lombardo Maria e Francesco fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Macaluso Antonia, ved. di Lombardo Francesco, dom. a Petralia Sottana (Palermo).	52 50
»	199693	Chiesa di Santa Maria a Bovino in Vicchio di Mugello (Firenze . . . . »	129 50
»	726779	Chiesa di Santa Maria in Bovino nel comune di Vicchio (Firenze) . . . . »	63 —
»	34898	Mensa parrocchiale povera di San Bartolomeo di d'Oltre Colle (Bergamo) . . . . »	87 50
P. N. 4,50 0[0	7417	Bonino Rosa-Teresa fu Antonio, ved. di Rusello Giuseppe, domiciliata a Rivoli (Torino) . . . . »	22 50
3 0[0	26198	Favacchia Emidio fu Altobrando, dom. in Teramo - vincolata »	66 —
Cons. 5 0[0	204569	Fosco Elena e Lilyana fu Adamo, minori, sotto la patria potestà della madre Simonelli Jole, ved. Fosco, dom. a Roma . . . . »	50 —
3,50	744810	Opera Pia Dogliotti in Vesime (Alessandria) . . . . »	17 50
»	254918	Intestata come la precedente. . . . . »	10 50
»	719689	Intestata come la precedente . . . . »	17 50
Cons. 4,50 0[0	56098	Intestata come la precedente, amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	630 —
Cons. 5 0[0	247944	Ciuro Rosaria fu Santo, minore, sotto la patria potestà della madre Sottile Aloisa di Antonio, ved. di Ciuro Santo, dom. a Gangi (Palermo). . . . . »	110 —
»	247945	Ciuro Gaetano fu Santo, minore, ecc. come la precedente. . »	110 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 0/0	133962 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Asilo infantile Marini in Ragusa Inferiore (Siracusa) . . . . L. Per l'usufrutto: Rosso Emanuela fu Michele, ved. di Giambattista Marini, dom. a Ragusa	10 50
	139127 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . » Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	129 50
5 0/0	11606-91016 Assegno provv.	Ospedale di S. Giacomo di Sturla diocesi di Genova . . . . . »	2 94
3,50 0/0 (1902)	3251 Assegno provv.	Parrocchia di S. Petronio in Castel Bolognese (Ravenna) . . . »	1 17
3.50 0/0	752842	Tibori Marianna fu Luigi, nubile, dom. in Aquila . . . . . . »	140 —
Cons. 5 0/0	231567 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Porro Alessandrina fu Carlo, moglie di Gagliardi Francesco, dom. in Felizzano (Alessandria) . . . . » Per la proprietà: Borsa Giuseppina fu Mamillo, moglie di Rovea Natale, dom. in Modane (Francia)	130 —
3.50 0/0	125778	Alfano Domenica, nubile, fu Antonino, dom. a Palermo . . . »	416 50
Cons. 5 0/0	67537	Lo Cicero Rosalia fu Giuseppe, ved. di Modica Garibaldi, domiciliata a Palermo . . . . »	7500 —
»	140900	Vella Carlo di Placido, dom. in Palermo . . . . »	1550 —
»	180307	Pintacuda Carlo di Michele, minore, sotto la patria potestà del padre e sotto la curatela testamentaria di Ferraro Corrado fu Salvatore, dom. a Palermo . . . . »	1820 —
»	204420	Lo Cicero Rosalia fu Giuseppe, moglie di Di Gesù Antonino Mirto, dom. a Palermo . . . . »	2500 —
»	205686	Pintecuda Carlo di Michele, minore, sotto la patria potestà del padre e sotto la curatela testamentaria di Ferraro Corrado, dom. a Palermo . . . . »	1285 —
»	211800	Vella Carlo fu Placido, dom. a Palerno . . . . »	4375 —
3,50 0/0	399904	Cappella di Sant'Antonio Abate in Gioia dei Marsi (Aquila) . »	3 50
»	160260	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
»	399905	Cappella Madonna del Rosario in Gioia dei Marsi (Aquila) . »	3 50
»	160261	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	399906	Cappella Madonna dell'Assunta in Gioia dei Marsi (Aquila) . . »	3 50
»	160262	Intestata come la precedente . . . . »	101 50
»	399907	Cappella del Sacramento in Gioia dei Marsi (Aquila) . . . . »	3 50
»	160263	Intestata come la precedente . . . . »	126 —
»	399908	Cappella di Santa Lucia in Gioia dei Marsi (Aquila) . . . . . »	3 50
»	160264	Intestata come la precedente . . . . »	28 —
»	399910	Cappella della Madonna delle Grazie in Gioia dei Marsi (Aquila) . . . . »	3 50
»	160266	Intestata come la precedente . . . . »	17 50
»	160265	Chiesa Madre in Gioia dei Marsi (Aquila) . . . . »	94 50
»	399909	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
4.50 0/0	14708 Assegno provv.	Monte di Pietà di Pollina (Palermo), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	1 08
3.50 0/0	320761	Rusconi Luigi fu Giovanni Amedeo, dom. in Torino - vincolata . . . . »	119 —
»	707906	Salute Cristina di Giuseppe, nubile, dom. a Genova . . . . . »	17 50
Cons. 5 0/0	214630	Parrocchia di Santa Maria di Valverde in Imola . . . . . . »	265 —

Roma, 30 giugno 1922. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Direttore: DARIO FERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.